

# AGO

Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol  
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo  
Organisaziun Sindacala autonoma di enc locai - Südtirol  
Independent Union of local units employees - South Tyrol

**annata 3, edizione 11**

**Luglio 2003**

Spedizione in a.p. art 2 comma 20, lettera C Ges. Nr. 662/96 – Filiale Bozen  
Tassa pagata – taxe percue

pubblicazione trimestrale

## *Rivista* *dei dipendenti Comunali, delle case di* *riposo e delle comunità comprensoriali*

### Indice

- **Premessa del Presidente**
- **SAG**
- **Telegramma consumatori**
- **Ristrutturazione casa**
- **Riconoscimento astensione maternità**
- **T.U. per la maternità**
- **Assegno nucleo familiare 2003 - 2004**



In caso di mancato recapito  
inviare al CPO di 39100 Bolzano per la restituzione

Via Virgilio, 9 - 39100 Bolzano  
Tel. 33 55 31 27 97 - 0471/27 90 16 Fax 0471/27 10 56 – 0474 94 67 10  
[www.ago-bz.org](http://www.ago-bz.org) Email [info@ago-bz.org](mailto:info@ago-bz.org) St.Nr. 94062140218

**Rivolgetevi ai ns. funzionari del Vs. territorio per i problemi o fatiche e loro possono darVi un aiuto immediato e non burocratico:**

**Robert Holzer - Segreteria AGO**

**Tel. 335 5312797, 0471 279016, Fax 0471 271056**

**Reinhard Verdroß - Presidente AGO - Tel. 0473 66 71 24, 348 49 84 753**

**Comune di Bolzano:** ..... Dr. Manfred Natzler ..... Tel. 0471 / 99 74 21  
**Comune di Laives:** ..... Walter Casotti ..... Tel. 0471 / 95 41 22  
**Comprensorio Oltrisarco/BA:** Cristina Joppi - ..... Tel. 0471 / 82 64 00  
**Comune di Caldaro:** ..... Thomas Medici - ..... Tel. 0471 / 96 88 55  
**Comune di Appiano:**..... Robert Romen..... Tel. 349 / 8618720  
**Comune di Lana:** ..... Anke Moser ..... Tel. 0473 / 56 77 72  
**Comune di Sarentino:**..... Sepp Stuefer..... Tel. 0471 / 62 31 21  
**Casa Rip S. Martino i.P.:** ..... Johanna Oberprantacher Eschgfäller.. Tel. 0473 / 52 31 12  
**Comune di S. Leonardo i. P.:** Albert Gögele..... Tel. 0473 / 65 6113  
**Comune di Sluderno** : Christian Obwegeser - Tel. 347/2316772  
**Comune di Renon:** ..... Barbara Fraccaro Perini ..... Tel. 0471 / 35 61 32  
Elmar Vigl..... Tel. 0471 / 35 61 32  
**Comune di Castelrotto:** ..... Dieter Tröbinger ..... Tel. 0471 / 71 15 24  
**Comune di Naz/Sciaves:**..... Andreas Unterkircher ..... Tel. 335/69 02 375  
**Comprensorio Val Isarco:** ..... Sigi Rauter ..... Tel. 0472 / 83 42 00  
Helmuth Sigmund..... Tel. 0472 / 83 42 00  
**Comprensorio Val Pusteria:** .. Erika Oberstaller..... Tel. 0474 / 50 40 97  
**Comune di Campo Tures.:** .... Sonia Tisot ..... Tel. 0474 / 67 75 55  
**Comune di San Candido:** ..... Johann Mayr ..... Tel. 0474 / 91 31 32

**Per questioni di patronato Vi sono utile i seguenti colleghi dell'ACLI:**

**Bolzano:** .....sig.ra Dr. Elisabeth Scherlin ..... Tel. 0471 97 86 77

**Egnat:** .....sig. Markus Stolz ..... Tel. 0471 82 03 46

**Bressanone:** .....sig. Andreas Kohlhaupt ..... Tel. 0472 83 65 65

**Vipiteno:** .....sig.ra Hannelore Reichhalter .... Tel. 0472 76 54 18

**Brunico:** .....sig. Werner Ellemunter..... Tel. 0474 41 12 52

**Merano:** .....sig.ra Annie Ladurner..... Tel. 0473 22 03 81

**Silandro:** .....sig.ra Christine Stieger ..... Tel. 0473 73 00 95

**Males:** .....sig. Roland Pircher ..... Tel. 0473 83 06 45

### **IMPRESSUM**

AGO-Info pubblicazione trimestrale


Redazione: Robert Holzer, Reinhard Verro / Direttore Resp.: Andreas Franzelin

Registrazione: Pretura di Bolzano Nr. 1/2000 v. 16.02.2000

Tipografia: Ingraf, Auer

Nr. di quest'edizione. 1300

*Si rende esplicitamente noto che tutte le denominazioni (p.es. sindacaliste, lavoratrici) si riferiscono senza differenze sia al sesso femminile che maschile.*



Reihard Verdroß

Colleghe e colleghi,

con la circolare n. 34/2003 del 17.04.2003 il Consorzio dei Comuni ha dato il consiglio ai Comuni e le Comunità Comprensoriali di rilasciare una procura speciale irrevocabile dai dipendenti per poter riscuotere una parte del TFR dal INPDAP, quale importo corrisponde al importo versato come trattamento di fine rapporto al Laborfond.

L'AGO non è stato informato del contenuto della circolare ed inoltre abbiamo avuto delle notizie che alcuni amministrazioni hanno tentato di obbligare i dipendenti di sottoscrivere la procura con la minaccia in caso contrario di bloccare i pagamenti al Laborfonds.

**Con tutte queste perplessità abbiamo dato il consiglio di non sottoscrivere tale procura che provocò malumore da parte del Consorzio e di alcuni altri sindacati.**

Intanto ha avuto luogo un colloquio tra AGO e il Consorzio dei Comuni **ed alcuni aspetti sono stati chiarite.**

La procura viene definita "irrevocabile" però **non è prevista da nessun contratto collettivo.**

**Nel ns. colloquio col Consorzio abbiamo accennato l'importanza di trovare un regolamento a base di contratti collettivi anche perché solo tramite contratto si può trovare una soluzione vincolante per garantire una parità di trattamento. Solo una soluzione tale può essere utile per gli interessi dei dipendenti e incentiva le iniziative per un assicurazione futura come il "Laborfonds", quale sosteniamo interamente.**

Questa necessità hanno riconosciuto anche il Consorzio e gli altri controparti.

In ogni caso dobbiamo menzionare che secondo l'assicurazione del Consorzio dei Comuni la sottoscrizione della procura non può causare danni o svantaggi per nessun effetto in riferimento ai diritti garantiti dal contratto.



SINDACATI AUTONOMI - AUTONOME GEWERKSCHAFTEN

### *La costituzione della federazione „SAG“*



**Dr. Andreas Unterkircher**  
Direttivo SAG

Affinché le richieste al tavolo della trattativa abbiano un peso maggiore AGO ha stretto delle coalizioni a livello provinciale con l'obiettivo comune di elaborare problemi concreti dei gruppi professionali e di portarli avanti efficacemente.

**Il 24 maggio abbiamo comunicato la fondazione della nuova federazione sindacale SAG.** Il SAG è una Federazione di strutture sindacali a carattere strettamente autonomo intercategoriale che decidono di unirsi a livello di territorio provinciale.

**Siamo tutti quindi sindacati autonomi ed il nostro principio fondante e statutario è il mantenimento dell'autonomia di ogni singola sigla! Vale a dire che l'AGO rimane l'AGO – solo che punge ancora più forte perché si è più forte!**  
**Fanno parte alla SAG:**



**Il Sindacato autonomo degli enti locali**



**Federazione autonoma bancari italiani**



**Sindacato dei dipendenti provinciali**



**Sindacato autonomo di polizia**

La riunificazione di queste grandi organizzazioni sindacali in una unica federazione – SAG -persegue quindi i seguenti scopi comuni:

1. diventare a pieno titolo parte sociale a livello territoriale con una mano protesa a livello nazionale. Siamo piú di 5000 lavoratori del terziario e del pubblico impiego e partecipiamo a questa grande federazione per riuscire a levar la nostra voce e farci ascoltare come partner sociale a tutti i livelli, e **per partecipare a pieno titolo a tutti i tavoli dove vengono decise le linee politico-sociali dei lavoratori**: Le categorie che partecipano alla nostra federazione appartengono in linea di massima **al ceto medio (Mittelstand): il ceto proporzionalmente piú tartassato a livello fiscale ed al quale ogni pubblico servizio viene offerto con gravi oneri a carico**, tanto da riuscire ad annullare il beneficio originale di appartenere a quel famoso “ceto medio”.
2. organizzare a favore dell’utenza una serie di servizi **all’insegna dell’efficienza e dell’economicità**, per dar modo ai lavoratori appartenenti alla nostra federazione **di usufruire di quei benefici che consentano loro di migliorare la qualità della loro vita lavorativa e familiare a costi accettabili** attraverso servizi funzionali e funzionanti, allo scopo di neutralizzare quei gravi oneri di cui parlavo poc’anzi.
3. Rivolgere alla famiglia quella attenzione che consenta di **promuovere azioni atte a far sí che i suoi componenti vengano sostenuti nella sua gestione attraverso l’organizzazione di una serie di servizi** (asili nido, ludoteche, seminari, assistenza fiscale, disbrigo pratiche, assistenza psicologica, assistenza personalizzata ai bisogni, ecc.) di cui la famiglia ha oggi sempre maggiore necessità, attraverso anche l’utilizzo di servizi che sono già sviluppati a livello nazionale.
4. **Istituire un’organizzazione per la formazione dei quadri sindacali e dei partecipanti alle organizzazioni socie** in forma individuale e collettiva ed anche attraverso la realizzazione di studi sociali, di pubblicazioni periodiche e di iniziative editoriali in genere.
5. intraprendere ogni azione rivolta all'accrescimento della solidarietà tra gli associati promuovendo iniziative di reciproca conoscenza e di collaborazione”.
6. **Creare un osservatorio attraverso gli organismi nazionali ed europei che, attraverso i dati, ci metta nella condizione di contrattare all’insegna una certa omogeneità e una sorta di allineamento normativo in** modo da non rilevare gravi discrepanze nell’ambito dei diritti dei lavoratori e fra categorie comparabili. cercheremo in tal senso di elaborare e promuovere con le organizzazioni sociali, politiche, culturali e le istituzioni della Provincia e del Paese, forme di collaborazione reciproca che consentano di perseguire vaste finalità di evoluzione, di progresso e di sviluppo per tutti i consociati.
7. **Impostare con le tradizionali confederazioni sindacali una collaborazione stretta e rispettosa delle diverse esigenze dei gruppi rappresentati, attraverso meeting e coinvolgimenti in eventuali progetti.**

Auguriamo un buon lavoro

### **Denaro 1: Riduzione dei tassi - un vantaggio da estendere ai consumatori**

Il denaro non è mai costato così poco! L'ultima riduzione del tasso ufficiale di sconto disposta dalla BCE, rappresenta un record per l'Italia! Prima di esultare, però, i possessori di un mutuo a tasso variabile o indicizzato farebbero bene a verificare se la loro banca ha esteso ai propri clienti i benefici di questo provvedimento, un gesto tutt'altro che scontato. "Fidarsi è bene, controllare è meglio", afferma il CTCU. Il consiglio a tutti i possessori di mutui, tranne quelli a tasso fisso, è di esaminare con attenzione i prossimi riepiloghi delle rate residue.

### **Denaro 2: Mutui - attenzione alle clausole contrattuali!**

Prima di sottoscrivere un contratto, bisognerebbe sempre leggerlo in tutte le sue parti. Questo consiglio vale naturalmente anche per i mutui. Da qualche mese alcune banche propongono contratti contenenti clausole contraddittorie o, nei casi peggiori, illegittime. Nel caso dei mutui a tasso indicizzato, ad esempio, può accadere di trovare nel contratto una clausola secondo cui la banca si riserva il diritto di variare in qualunque momento il tasso d'interesse applicato. Secondo il CTCU, una simile condizione non solo è incoerente, ma addirittura indebita e contraria alla legge.

### **Telefono: Bolletta telefonica gonfiata dai numeri 709**

Chi riceve una bolletta telefonica gonfiata a causa dei costi di connessione a numeri che iniziano con il 709, dovrebbe subito mettersi in contatto con il nostro Centro. In base a un recente accordo con la Telecom, l'importo relativo a queste connessioni può essere temporaneamente congelato. La procedura di sospensione del pagamento è piuttosto complessa, perciò il CTCU ha predisposto un apposito vademecum. I nostri consulenti assistono inoltre gli interessati nella preparazione e nell'invio dei documenti del caso.

### **Salute 1: Farmacie - è gradita la consulenza**

Le farmacie altoatesine escono male da un test effettuato di recente dal CTCU. Una finta cliente, decisamente magra, ha provato ad acquistare un prodotto per dimagrire. Su venti farmacie contattate, diciotto le hanno venduto il prodotto senza tante domande. Questo risultato dimostrerebbe che il business dei dimagranti è talmente vantaggioso, da far dimenticare agli stessi farmacisti i loro doveri di consulenza e informazione. Conclusione: chi vuole dimagrire senza rischi per la propria salute e in modo duraturo, dovrebbe affidarsi agli esperti, vale a dire medici e dietologi.

### **Salute 2: Il grasso corporeo si misura in privato!**

La misurazione del grasso corporeo in luoghi pubblici è vietata dalla legge. Lo ricorda il CTCU, dopo che negli ultimi tempi ha ricevuto numerose segnalazioni sulla diffusione di

questa pratica p. es. nei mercati settimanali o in occasione di altri eventi pubblici. La misurazione del grasso corporeo è disciplinata dalla legge in materia di cosmesi e può essere effettuata solo da personale autorizzato, in ogni caso mai in un luogo pubblico.


## **Alimentazione: Acido citrico dall'ingegneria genetica**

Chi avrebbe mai pensato che l'*Aspergillus niger*, quella muffa nerastra che si annida tra le piastrelle del bagno di casa, potesse essere una fonte di guadagno? Da quando l'ingegneria genetica ha scoperto questo fungo, ne fa un uso massiccio per produrre svariati additivi destinati all'industria alimentare. Da esso derivano p. es. le 600.000 tonnellate di acido citrico prodotte annualmente in tutto il mondo. L'onnipresente acido citrico non è però privo di controindicazioni, p. es. è responsabile dell'erosione dentaria. A lanciare l'allarme sono i dentisti tedeschi, che sconsigliano un consumo eccessivo di dolci e bevande gassate, soprattutto per i bambini. L'incidenza di erosioni dentarie riscontrate nei piccoli pazienti ha addirittura superato i danni provocati dalle carie.

## **Homepage del mese:**

<http://www.respect.at>

"respect - Institut für Integrativen Tourismus & Entwicklung" è un'organizzazione internazionale indipendente che si occupa di questioni legate al turismo mondiale. L'obiettivo è studiare i movimenti turistici e i relativi sviluppi secondo un'ottica globale, che tenga conto della complessa rete di implicazioni esistenti e le esigenze di qualità della vita di tutti gli abitanti del mondo.



## Agevolazioni per le ristrutturazioni

Ricordiamo coloro che risultassero interessati all'effettuazione di interventi di recupero edilizio sugli immobili che, la legge Finanziaria 2003 ha esteso fino al 30.09.2003, il termine per usufruire della **detrazione fiscale del 36%**, con il limite di spese sostenute fino a 48.000,00 €, per tali lavori.



Lo stesso termine è previsto per usufruire delle agevolazioni **I.V.A., aliquota ridotta al 10%**, sugli interventi medesimi.

I modelli appositi si possono reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero presso l'AGO.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI

L.449/97 01  
Riservato all'ufficio

**COMUNICAZIONE PER LA DETRAZIONE DEL 36 PER CENTO AI FINI IRPEF**  
Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni

**DATI DEL DICHIARANTE**

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune)

PROPRIETÀ PRIVATA (barrare la relativa casella)  
 POSSESSORE  
 DETENTORE

PROPRIETÀ COMUNE (barrare la relativa casella)  
 AMMINISTRATORE  
 CONDOMINIO

SESSO

DATA DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUIR

**DATI DELL'IMMOBILE**

SITO IN (Comune)

INDIRIZZO

PROV.

C.A.P.

DATI DEL CATASTO  URBANO  TERRENI  PARTITA

FOGLIO

N. CIVICO

OPPURE:  PRESENTATA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

NUMERO/PARTICELLA

SUB

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DI ATTO (per il detentore): DATA NUMERO UFFICIO

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA** (Barrare le relative caselle)

COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

COPIA RICEVUTE I.C.I. 1997 (se dovuta)

COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE

Comunicazione ASL:  Sì  No

Firma

Data di inizio lavori: / /



***Riconoscimento figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.  
Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151***

In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di paternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, **all'atto della domanda**, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

### **Presupposti**

- La durata degli accrediti relativi ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro dovrà essere stabilita con riferimento al settore di attività nel quale risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere. Si ricorda che la durata dei periodi da accreditare figurativamente in corrispondenza dell'astensione dal lavoro per maternità varia in relazione alla collocazione temporale dell'evento. L'accredito è gratuito.
- Periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro.
- Per i soggetti iscritti ai diversi fondi pensioni possono riscattare (a titolo oneroso) i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di 5 anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa - indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo.

**I CONTRIBUTI FIGURATIVI SONO DA CONSIDERARE UTILI AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE, COMPRESA QUELLA DI ANZIANITÀ.**

### **Come si presenta la domanda di accredito?**

- **INPDAP: vedi fac simile allegato**

Segreteria prov.le AGO

AL .....  
.....  
.....  
..... (1)

**OGGETTO: Domanda riscatto per maternità extralavorativa (art.35, D.Lgs.151/2001)**

La/il sottoscritta/o..... nata/o a.....  
il ..... e residente a ..... in .....  
..... c.a.p. .... tel. ....,  
in servizio/già in servizio(2) presso .....  
..... con la qualifica di .....  
cessata/o dal servizio in data .....

**CHIEDE**

ai sensi del D.Lgs. n.151/2001, il riscatto per i sottoindicati periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro:

- periodi dal..... al ..... corrispondenti al congedo parentale per il/la figlio/a(3)..... nato/a a.....il.....;
- periodi dal..... al ..... corrispondenti al congedo parentale per il/la figlio/a(3)..... nato/a a.....il.....;
- periodi dal..... al ..... corrispondenti al congedo parentale per il/la figlio/a(3)..... nato/a a.....il.....;

- periodi corrispondenti al congedo di maternità per il/la figlio/a(5).....  
..... nato/a a.....  
il.....

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.25 del D.Lgs 151/2001 per il legittimo accredito della contribuzione in questione (possesso di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro), si riserva di inviare eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta e rimane in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate.

Delega infine il Patronato Acli, presso il quale elegge domicilio ai sensi dell'art.47 c.c., a rappresentarla e assisterla gratuitamente nella presente pratica ai sensi e per gli effetti di cui alla L.152/2001, intendendo il presente mandato revocabile solo per iscritto ed autorizzando altresì la raccolta ed il trattamento dei propri dati personali per l'attività di cui sopra nel rispetto degli artt.9, 10 e 11 della L.675/96.

Distinti saluti.

....., li .....

**La richiedente**

.....

All. : copia documento d'identità

1)La domanda va indirizzata ai seguenti uffici:

- PENSIONATI STATALI: ufficio pensioni della singola amministrazione statale di appartenenza (Ministero Difesa, Interno, Giustizia etc... - per i pensionati dei rispettivi comparti). Per i PENSIONATI DEL COMPARTO SCUOLA STATALE la domanda va preferibilmente indirizzata sia al locale Provveditorato agli studi che alla locale sede provinciale Inpdap;
- PENSIONATI ENTI PUBBLICI ISCRITTI ALL'INPDAP (Regioni, Province, Comuni, Asl, etc...): locale sede provinciale Inpdap di rispettiva appartenenza territoriale.
- PENSIONATI DELLA "POSTE ITALIANE S.p.a.": Istituto Postelegrafonici - U.O. Quiescenza - Viale Asia n.67 - 00144 Roma;
- PENSIONATI DELLA "FERROVIE DELLO STATO S.p.a.": Inps - Fondo Speciale F.S.

2) Indicare l'Ente o Pubblica Amministrazione statale di ultimo servizio.

3) Indicare la causa di risoluzione del rapporto lavorativo (ad es. dimissioni, raggiunti limiti di età, dispensa per inidoneità al servizio, etc...).

4) Indicare il tipo di pensione (ad es. vecchiaia, anzianità, inabilità ex L.335/95 etc...).

5) Indicare gli estremi anagrafici del figlio/a.

## **Tutela e sostegno della maternità e della paternità**

**La maternità risp. la paternità é stata regolamentata con T.U. del Contratto Intercompartmentale del 01.08.2002.**

### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente contratto
  - a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente;
  - b) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;
  - c) per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della dipendente e del dipendente.

### **Congedo di maternità**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.
2. Durante l’astensione obbligatoria dal lavoro, nonché durante l’interdizione dal lavoro, la dipendente ha diritto all’intera retribuzione fissa e continuativa.
3. L’intera retribuzione fissa e continuativa spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche se la dipendente non può assumere servizio per effetto del divieto di essere adibita al lavoro o per effetto dell’interdizione dal lavoro.
4. L’indennità di maternità, spettante ai sensi della legge statale al di fuori del rapporto di lavoro, è pari al 90 per cento dell’ultima retribuzione fissa e continuativa. Il periodo cui si riferisce l’indennità di maternità non è utile agli effetti giuridici.

### **Congedo di paternità**

1. Ai dipendenti che hanno diritto al congedo di paternità ai sensi della legge statale si applicano i commi 1 e 2 del precedente articolo 35.

### **Congedo parentale**

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
  - a) alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 35, per

un periodo non superiore a tre mesi;

- b) al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a tre mesi;
  - c) alla madre o al padre, a loro discrezione, per un ulteriore periodo di complessivamente non superiore a cinque mesi;
  - d) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a undici mesi.
2. In caso di parto plurimo i relativi genitori, se sono dipendenti del medesimo ente, possono fruire del congedo parentale spettante per ogni bambino oltre il primo solo alternativamente.
  3. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

### **Frazionabilità del congedo parentale e preavviso**

1. Il congedo parentale può essere fruito in non più di sei soluzioni, se fruito da entrambi i genitori, ossia in non più di cinque soluzioni, se fruito da un solo genitore. Il contratto di comparto può prevedere una diversa disciplina.
2. Ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente o della dipendente.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare per iscritto l'amministrazione di appartenenza con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il preavviso è di trenta giorni se il congedo parentale richiesto supera un mese; il diretto superiore può, di volta in volta, derogare da tale termine.

### **Interruzione del congedo parentale in caso di malattia**

1. In caso di malattia del genitore il congedo parentale è interrotto, su apposita richiesta, se la malattia, debitamente documentata, ha una durata di almeno otto giorni consecutivi.
2. La fruizione della frazione di congedo parentale non fruito a causa di malattia avviene su apposita domanda dell'avente diritto e tenuto conto delle esigenze di servizio.

### **Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico**

1. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 37 sono retribuiti per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi al trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa e gli ulteriori periodi al venti per cento.
2. Qualora vi sia un solo genitore spetta il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa per tutto il periodo di congedo parentale.
3. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità è dovuto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.
4. In caso di parto plurimo per i periodi di congedo parentale spettante per i figli oltre il primo è dovuto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13.ma mensilità.

### ***Riposi giornalieri***

1. Per i riposi giornalieri si applica la legge statale.
2. Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a dieci anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.

### **Congedo straordinario per la malattia del figlio**

1. Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino all'ottavo anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.
2. I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo.
3. La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.
4. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
5. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati

## *Adozione ed affidamento*

1. I congedi di maternità, di paternità e parentali, nonché i riposi giornalieri trovano applicazione anche in connessione con l'adozione, con l'affidamento preadottivo e con l'affidamento temporaneo secondo la disciplina prevista dal presente contratto e nel rispetto dei particolari limiti di età e di fruizione previsti dalla legge statale

### *Divieto di licenziamento - Dimissioni*

1. In materia di divieto di licenziamento e di dimissioni volontarie in connessione con la maternità e la paternità si applica la legge statale.

### *Aspettativa per il personale con prole*

1. Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino ed in non più di due soluzioni. Se l'aspettativa non viene fruita senza interruzione, tra la prima e la seconda soluzione deve intercorrere un periodo di sei mesi di effettiva prestazione di servizio. In caso di parto plurimo l'aspettativa per ogni figlio oltre al primo è al massimo di un anno.
2. Il personale insegnante ed equiparato deve fruire una delle due soluzioni di cui al comma 1 in modo tale da ricomprendere almeno un intero anno scolastico (12 mesi). Qualora la fine dell'aspettativa richiesta dal personale insegnante ed equiparato ricada nel periodo dall'1 maggio alla fine dell'anno scolastico, la stessa è prorogata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, salvo il rispetto della durata biennale e di quanto previsto dal comma 4. Al fine di garantire la continuità didattica, tale personale, rientrando in servizio dopo il 30 aprile, è messo a disposizione prevalentemente per supplenze e, in subordine, per eventuali altre attività funzionali all'insegnamento. Le parti si impegnano a modificare la disciplina di cui al presente comma alla stregua della disciplina che sarà prevista per il personale del comparto scuola.
3. L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro l'ottavo anno di vita del bambino e nel rispetto dei commi 1 e 2.
4. L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell'aspettativa.
5. L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di

carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.

6. Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione fissa e continuativa spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
7. Il personale di cui al comma 1 può optare, in quanto non escluso dal lavoro a tempo parziale dalla normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso la parte residua degli oneri di cui al comma 6 è a carico dell'amministrazione.
8. Il presente articolo trova applicazione anche per l'adozione e per l'affidamento preadottivo. L'aspettativa va fruita entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del minore.
9. Nel contratto di comparto possono essere previste ulteriori norme sulla concessione e l'interruzione dell'aspettativa. L'ammissione all'aspettativa ed al tempo parziale di cui al presente articolo è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni, aumentabile nel contratto di comparto fino ad un massimo di sessanta giorni.

### **Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole**

1. Il congedo parentale di cui all'art. 37 e l'aspettativa per prole di cui all'art. 45 non possono superare complessivamente per i genitori e per ogni figlio il limite massimo di trentun mesi.

### **Permesso per motivi educativi**

1. In alternativa alla misura massima del congedo parentale e dell'aspettativa per il personale con prole di cui agli articoli 37 e 45 del presente contratto un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi nella misura di 24 mesi.
2. L'opzione di cui al comma 1 è irrevocabile ed è subordinata all'osservanza di un termine di preavviso di trenta giorni.
3. Questo permesso deve essere fruito in unica soluzione immediatamente dopo il congedo di maternità ovvero di paternità, fatta salva la fruizione del congedo ordinario eventualmente spettante. Il padre può fruire del permesso già dalla nascita del figlio.
4. Previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, il personale docente ed equipara-



to ha la facoltà di limitare il permesso al 31 agosto dell'anno scolastico che segue l'inizio del permesso. In tal caso, il dipendente perde il periodo del permesso non fruito che può essere fruito, con decorrenza dal successivo 1 settembre, dall'altro genitore in un'unica soluzione.

5. Per la durata del permesso viene corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa in godimento. Il permesso non è utile ai fini delle ferie e della 13.ma mensilità.
6. Ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, il permesso è utile nella misura intera per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio.
7. Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione e di affidamento a scopo di adozione.
8. Il permesso viene interrotto in caso di sopravvenuto congedo di maternità ovvero di paternità. Il relativo periodo rimanente deve esser fruito, a pena di decadenza, ai sensi dei commi 3 e 4. In questo caso, l'ulteriore permesso deve essere fruito senza assunzione del servizio.
9. In caso di parto plurimo il permesso per ogni figlio oltre il primo è pari a 12 mesi, da fruire senza assunzione del servizio.
10. Il permesso può essere interrotto, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio, con decorrenza dal giorno lavorativo indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo del permesso.
11. Durante i primi otto mesi il permesso è interrotto se il genitore si ammala per almeno otto giorni consecutivi. Il periodo di malattia è aggiunto al permesso.
12. Il presente articolo si applica solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

### **Congedo per l'assistenza del figlio disabile**

1. Per il congedo in favore dei soggetti aventi titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio si applica la legge statale.

## **Assegno nucleo familiare Luglio 2003 – giugno 2004**

**A decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.**

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2001 e l'anno 2002 è risultata pari al 2,4 %.





In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 con il predetto indice.

### **QUANDO SPETTA**

Quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

### **PER QUALI PERSONE SPETTA**

Per i componenti del nucleo familiare, cioè

-  il richiedente l'assegno
  -  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  -  figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
  -  i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente

minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:

- ▶ siano orfani di entrambi i genitori
- ▶ non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)
- non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).  
Il familiare di cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità Europea. Se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia.

## ATTENZIONE

**L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenni o maggiorenne inabile.**

## QUALI REDDITI SI CONSIDERANO

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi - se superiori a € 1032,92 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

## QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO

Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:

- le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
- i trattamenti di famiglia
- i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
- gli arretrati delle integrazioni salariali.
- l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
- l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le pensioni di guerra
- le rendite INAIL
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti

## **ALMENO IL 70%**

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

## **LA DOMANDA**

Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda al proprio datore di lavoro.